



REGOLAMENTO PARTI CORRELATE

BANCA CONSULIA S.P.A

Approvato il 27/06/17

GESTIONE DOCUMENTALE	
Funzione Proponente	<i>Affari Legali & Societari</i>
Destinatari	<i>Tutte le Funzioni e Direzioni</i>
Funzione Autorizzatrice	<i>CdA</i>
Approvazione	<i>27/06/2017</i>
Modifica del	<i>27/06/2017</i>
Principali modifiche rispetto alla versione precedente	<i>Individuazione soglie rilevanza partecipazioni azionarie comportanti la conseguente qualifica - in capo ai soggetti – di parti correlate e connesse</i>

INDICE

1	Ambito di applicazione	4
1.1	Premessa	4
1.2	Definizioni	4
2	Censimento ed operazioni con soggetti collegati.....	6
2.1	Censimento dei soggetti collegati	6
2.2	Tipologie di operazioni con soggetti collegati	7
2.3	Operazioni con soggetti collegati escluse dall'ambito di applicazione del regolamento.....	8
3	Procedure per le operazioni con soggetti collegati	8
3.1	Fase Pre-delibera: Informativa preventiva	8
3.2	Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	9
3.3	Deliberazioni di competenza assembleare.....	10
3.4	Obbligazioni degli esponenti bancari	10
3.5	Delibere quadro.....	10
3.6	Operazioni con soggetti collegati che comportano assunzione di attività di rischio	11
4	Disposizioni generali.....	11
4.1	Vigilanza sull'applicazione del documento.....	11
4.2	Modifiche del regolamento	12

1 Ambito di applicazione

1.1 Premessa

Il presente Regolamento (di seguito il “Regolamento”) è adottato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito “CdA”) di Banca Consulia S.p.A. (di seguito la “Banca”) in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391-bis del Codice Civile, dalla vigente normativa della Banca d’Italia di cui al Titolo V, Capitolo 5, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, “*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*”, 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011, recante disposizioni in materia di “*attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati*” (di seguito le “Disposizioni di Vigilanza”), nonché dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.

Il Regolamento disciplina l’identificazione, l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse.

La disciplina mira infatti a costituire un efficace ed efficiente presidio del rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative anche alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, creando possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, con conseguente esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati.

1.2 Definizioni

Nel presente Regolamento si intendono per:

- “**Amministratore indipendente**”: l’amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto della Banca e dalle disposizioni sul Governo Societario, che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 del codice civile.
- “**Attività di Rischio**”: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi di cui (i) al Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3 delle Disposizioni di Vigilanza nonché (ii) alle “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali” (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991), Sezione 5.
- “**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate.
- “**Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche**”: le disposizioni di cui al Titolo IV “Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi”, Capitolo 1 “Governo societario” della Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.
- “**Esponenti aziendali**”: i soggetti che svolgono funzioni di Supervisione Strategica, Gestione e Controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, tutti gli amministratori e i sindaci.
- “**Controllo**”: la nozione di controllo è quella individuata ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico Bancario: i casi previsti dall’articolo 2359 commi primo e secondo del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come controllo anche

le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica¹. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

➤ **“Influenza Notevole”**: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di una entità senza averne il controllo. L'Influenza Notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore (i) al 20 per cento del capitale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero (ii) al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una Influenza Notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata²;
- (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di una impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione delle riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- **“Patrimonio di Vigilanza”**: l'aggregato definito ai fini della disciplina di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 delle Disposizioni di Vigilanza, in materia di concentrazione dei rischi.
- **“Regolamento Consob”**: il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modifiche ed integrazioni.
- **“Stretti familiari”** i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo;
- **“TUB”**: il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- **“TUF”**: il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico della Finanza.
- **“Operazioni con Soggetti Collegati”**: la transazione che comporta l'assunzione di attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.
- **“Soggetti collegati”**: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.
- **“Parti correlate”**: i soggetti di seguito indicati:
- (i) gli esponenti aziendali, per tali intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca.

¹ In tal caso si considerano controllanti: a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

² Non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;

- (ii) i dirigenti con responsabilità strategiche della Banca per tali intendendosi i soggetti, diversi dagli esponenti aziendali, che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione e della direzione;
- (iii) il “partecipante”: per tale intendendosi il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del Testo Unico Bancario;
- (iv) il soggetto, diverso dal “partecipante”, in grado di nominare da solo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione anche sulla base di patti di qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi ad oggetto o per effetto l’esercizio di diritti o di poteri;
- (v) una società o un’impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo, anche in forma congiunta, o un’influenza notevole;
- (vi) i Responsabili delle Funzioni di Controllo (Internal Audit, Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management).
- (vii) i soggetti, tempo per tempo, individuati dalla Banca come personale più rilevante (Material Risk Taker) non compresi nei precedenti punti;
- (viii) I soggetti che detengono una partecipazione diretta e/o indiretta pari o superiore al 3% del capitale sociale della Banca.
- (ix) “Soggetti connessi”: sono considerati “soggetti connessi” a una parte correlata:
 - (i) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 - (ii) i soggetti che controllano una parte correlata ed i soggetti che detengono una partecipazione, in via diretta o indiretta, pari o superiore al 3% nella stessa, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 - (iii) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o imprese controllate da questi ultimi.

2 Censimento ed operazioni con soggetti collegati

2.1 Censimento dei soggetti collegati

La Banca, ed in particolare l’Ufficio Affari Legali e Societari, identifica, nei limiti dell’ordinaria diligenza, i propri soggetti collegati sulla base delle informazioni disponibili in base: i) alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere mediante apposito questionario sottoscritto ed ai relativi aggiornamenti nonché ii) in base alle informazioni acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione della revisione dei contratti.

A tal fine le strutture competenti della Banca chiedono agli esponenti aziendali e, ove occorra, alle altre parti correlate, ogni elemento utile a tenere aggiornate le procedure interne di controllo e in particolare i dati relativi agli stretti familiari, in relazione ai quali sono adottate adeguate misure di riservatezza.

Gli esponenti aziendali e, più in generale, i soggetti qualificabili come parti correlate della Banca, sono tenuti a cooperare con l’ufficio Affari Legali e Societari, al fine di consentire un censimento corretto, completo e aggiornato dei soggetti collegati, e in particolare dei soggetti connessi e comunicano tempestivamente allo stesso tutte le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

L'ufficio Affari Legali e Societari mantiene un elenco dei propri soggetti collegati mediante apposita procedura nel sistema informativo ("Gestione Parti Correlate") e provvede ad aggiornarlo con cadenza periodica e, in ogni caso, ogniqualvolta sia stata informata di eventuali variazioni.

Per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi del presente Regolamento, l'Ufficio Affari Legali Societari censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione della Banca d'Italia. Nella gestione delle proprie attività, ogni unità organizzativa della Banca è tenuta a verificare, in via preliminare, se le operazioni di cui cura l'istruttoria siano qualificabili come operazioni con soggetti collegati della Banca. A tal fine la Banca si dota di idonee procedure operative e sistemi informativi che agevolino in corso di istruttoria la possibilità di riscontrare se le controparti di un'operazione siano identificabili come soggetti collegati della Banca. Ai fini della qualificazione di una controparte come soggetto collegato si deve fare riferimento alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

2.2 Tipologie di operazioni con soggetti collegati

Costituiscono operazioni con soggetti collegati le transazioni compiute dalla Banca, con le parti correlate ed i soggetti connessi che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, se realizzate con soggetti collegati.

Vengono di seguito identificati i criteri per la rilevazione delle operazioni oggetto della presente procedura, in particolare vengono definite:

- **Operazione di maggiore rilevanza:** L'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo le modalità indicate dall'Allegato B, Titolo V, cap. 5 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche, alla voce "*Indice di rilevanza del controvalore*". Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate dal richiamato Allegato B alla voce "*Indice di rilevanza dell'attivo*". La Banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il valore di dette operazioni viene cumulato ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.
- **Operazione di minore rilevanza:** L'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza.
- **Operazione Ordinaria:** L'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.

2.3 Operazioni con soggetti collegati escluse dall'ambito di applicazione del regolamento

Le operazioni con soggetti collegati indicate nel seguente elenco sono escluse dall'ambito di applicazione delle procedure deliberative previste dal presente Regolamento:

- le deliberazioni relative ai compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se tali deliberazioni sono assunte in conformità alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche emanate da Banca d'Italia;
- le **Operazioni di Importo Esiguo**, per tali si intendono tutte quelle con tetto non eccedente Euro 250.000,00.
- le **Operazioni Ordinarie** effettuate a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. Per "Operazioni Ordinarie" si intendono le operazioni di minore rilevanza rientranti nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria. Si considerano "Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard" le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, o derivanti da tariffe pubbliche e/o regolamentate ovvero da prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo. Si presume altresì siano condizioni di mercato quelle applicate all'esito di una procedura di acquisto/vendita competitiva esperita in conformità alle procedure aziendali eventualmente applicabili. Le Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro. La delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione stessa. Sia agli Amministratori Indipendenti che al Consiglio di Amministrazione devono pervenire annualmente informazioni idonee a un adeguato monitoraggio di tali operazioni per effettuare eventuali interventi correttivi.

3 Procedure per le operazioni con soggetti collegati

3.1 Fase Pre-delibera: Informativa preventiva

In occasione di operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza e comunque superiori all'importo di 250.000 euro, al Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori indipendenti deve essere fornita con congruo anticipo completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, ivi compresi:

- la controparte e la natura della correlazione; le modalità esecutive dell'operazione; il tipo di operazione;
- i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

Come indicato nel successivo paragrafo 3.4, rientrano nel presente ambito di applicazione le operazioni effettuate dagli esponenti bancari ex art. 136 TUB.

L'operazione deve essere inoltre supportata da idonea relazione degli uffici competenti che devono trasmettere un flusso informativo completo e tempestivo con facoltà degli Amministratori indipendenti di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Qualora le condizioni dell'operazione di maggiore rilevanza siano definite come condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione che deve essere fornita agli Amministratori indipendenti nonché al competente Organo deliberativo dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.

Tale relazione, contenente le informazioni sopra descritte, è trasmessa dall'Ufficio competente al Segretario del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori indipendenti per le valutazioni da porre in essere.

Gli Amministratori indipendenti esprimono un parere motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Se del caso gli Amministratori indipendenti possono avvalersi, per l'espletamento dei propri compiti, della consulenza di esperti indipendenti esterni scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, fissa – di volta in volta – l'ammontare massimo delle spese di consulenza a carico della Banca.

3.2 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 136 del TUB per le operazioni rientranti anche nell'applicazione di tale norma, le deliberazioni su operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza e comunque di importo superiore a **250.000 euro**, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, salvo che la Legge o lo Statuto non ne attribuisca la competenza all'Assemblea.

Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto del presente regolamento.

La delibera deve fornire adeguata motivazione in ordine:

- all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Qualora la relazione di correlazione con il soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale della Banca, specificandone la natura, l'origine, la portata, e i termini dell'interesse di cui sono portatori. Tali soggetti sono, altresì tenuti ad allontanarsi dalla riunione del Consiglio di Amministrazione al momento della deliberazione in merito al compimento dell'operazione ovvero, qualora la presenza sia necessaria per il mantenimento del quorum costitutivo, si astengono dalla votazione.

Nel caso in cui gli Amministratori indipendenti esprimano un parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti. In caso di operazioni di maggiore rilevanza è richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui va resa congrua informativa sull'operazione. Le operazioni di maggiore rilevanza compiute sulle quali gli Amministratori indipendenti e/o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate annualmente a conoscenza dell'assemblea dei soci.

3.3 Deliberazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione con soggetti collegati è, ai sensi di Legge o di Statuto, di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, le procedure descritte nei precedenti paragrafi si applicano alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea.

3.4 Obbligazioni degli esponenti bancari

In caso di operazioni che rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, si applicano esclusivamente gli obblighi in materia di informativa preventiva di cui al paragrafo 3.1 del presente Regolamento relativamente all'adeguata e completa informativa agli Amministratori indipendenti, con congruo anticipo, sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera. La relativa deliberazione, che deve essere comunque assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 medesimo, deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

3.5 Delibere quadro

Il Consiglio di Amministrazione della Banca può approvare, mediante una unica delibera (la "Delibera Quadro") l'esecuzione di operazioni con soggetti collegati che siano fra loro omogenee quanto alla tipologia e alle caratteristiche delle operazioni e che siano concluse con determinate categorie di soggetti collegati.

La Delibera Quadro deve avere efficacia non superiore ad un anno e deve riportare tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni con soggetti collegati a cui fanno riferimento, indicando in particolare, su base cumulata, il prevedibile ammontare massimo da realizzarsi nel periodo di riferimento ivi stabilito nonché specificando le motivazioni delle condizioni in base alle quali le predette operazioni con soggetti collegati devono essere eseguite. Ove una operazione con soggetti collegati, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera Quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

Sull'attuazione delle delibere quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

3.6 Operazioni con soggetti collegati che comportano assunzione di attività di rischio

La Banca può assumere attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa, primaria e secondaria, ed in particolare entro i limiti indicati dal Titolo V, Capitolo 5, Sezione II e riportati nell'Allegato A delle Disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche emanata da Banca d'Italia, cui si rinvia, e secondo le modalità di calcolo ivi previste.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. In caso di superamento dei limiti, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, predispone, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

La Banca valuta se i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati, siano rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dal Titolo III, Capitolo 1, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006; nei casi di superamento dei limiti prudenziali, la Banca tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

4 Disposizioni generali

4.1 Vigilanza sull'applicazione del documento

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono assicurare nel continuo il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative previste dal presente Regolamento e, più in generale, devono prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ai rapporti intercorrenti con i soggetti collegati.

Le funzioni di controllo di secondo livello e terzo livello ciascuna secondo le rispettive competenze, assicurano l'adeguatezza e la rispondenza del Regolamento alle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia ed il corretto funzionamento del Regolamento stesso.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato e vincolante degli Amministratori indipendenti e del Collegio sindacale, approva e rivede con cadenza triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Il Collegio sindacale della Banca vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria nonché sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento. In ogni caso, gli amministratori e i dirigenti con responsabilità strategiche informano senza indugio il Collegio sindacale della Banca in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 52 Testo Unico Bancario in merito ai compiti e doveri previsti per l'organo con funzione di controllo.

4.2 Modifiche del regolamento

Le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Banca, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

In caso di modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale, il Consiglio di Amministrazione delibera previo parere vincolante del Collegio sindacale e degli Amministratori indipendenti. Le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della disciplina.

Il presente Regolamento è sottoposto a revisione triennale.